



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZ. LAVORO

IMPIEGO PUBBLICO - SINDACATO
POLIZIA DI STATO - DIRITTO DI
AFFIDAMENTO

Composta da

CATERINA MAROTTA
ANDREA ZULIANI
IRENE TRICOMI
ROBERTO BELLE'
MARIA LAVINIA BUCONI

- Presidente -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere rel. -
- Consigliere -

R.G.N. 261/2018
Cron.
CC - 20/2/2024

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 261/2018 R.G. proposto da
MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12
è ope legis domiciliato

- ricorrente -

contro

POLIZIA NUOVA FORZA DEMOCRATICA, in persona del segretario generale
nazionale, rappresentata e difesa dall'Avv. LUIGI PARENTI presso il cui
studio in Roma, viale delle Milizie 114 è elettivamente domiciliata

- controricorrente -

verso la sentenza n. 2612/2017 della Corte d'Appello di Roma,
depositata il 21.6.2017, N.R.G. 2499/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.2.2024 dal
Consigliere dott. Roberto Bellé;

RILEVATO CHE

1.

l'organizzazione sindacale Polizia Forza Nuova Democratica (di seguito PFND) ha agito ai sensi dell'art. 28 L. n. 300 del 1970 al fine di sentir accertare l'antisindacalità del comportamento del Ministero dell'Interno e del Dirigente pro tempore del Dipartimento P.S. Ufficio Centrale Interforze, in ragione dell'essere stato negato ad essa il diritto al collocamento di una bacheca all'interno dell'Ufficio UCIS di Roma per l'affissione di comunicazioni, testi e pubblicazioni inerenti a materie di interesse sindacale, in violazione delle norme di cui agli artt. 92 L. n. 121 del 1981, 35 d.p.r. n. 164 del 2002, 25 L. n. 300 del 1970 e 39 Cost.; la domanda veniva accolta in fase sommaria, con accertamento dell'antisindacalità, dal Tribunale di Roma, la cui pronuncia è stata confermata in sede di opposizione e poi dalla Corte d'Appello di Roma; quest'ultima argomentava essenzialmente rispetto al fatto che non si potesse – come sostenuto dal Ministero – valorizzare il fatto che PFND era federata con altre OO.SS., come previsto dall'art. 35 del d.p.r. n. 164 del 2002, in quanto ciò non faceva perdere ad essa la veste di soggetto autonomo e come tale titolare dei diritti previsti per lo svolgimento dell'attività sindacale;

2.

Ministero ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, resistito da controricorso di PFND.

CONSIDERATO CHE

il motivo di ricorso è rubricato come violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 93 della L. n. 121 del 1981 e dell'art. 35 del d.p.r. n. 164 del 2002;

secondo il Ministero, allorquando alcune OO.SS. si riuniscano in federazione ai sensi dell'art. 35 del d.p.r. cit., assumerebbe rilevanza giuridica, sul piano delle relazioni sindacali, soltanto tale federazione e non più i singoli sindacati componenti;

2.

il motivo è infondato;

3.

l'art. 92 della L. n. 121 del 1981, rubricato come riguardante la "disponibilità di spazi murali e di locali per attività sindacali", prevede, ai suoi due commi, che:

- «negli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato è concesso alle varie organizzazioni sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali, in locali distinti da quelli in cui è generalmente ammesso il pubblico» (comma 1);
- «a ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative è altresì concesso, nella sede centrale, ed in quelle periferiche ed in ogni provincia, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali» (comma 2);

ubbiamente vero quanto afferma il Ministero, ovverosia che la
zione di federazioni assume rilievo per la rappresentanza sindacale a
partecipazione alla contrattazione collettiva;

ciò lo si desume dal secondo comma del menzionato art. 35 del d.p.r. n. 164 del 2002 (che stabilisce la possibilità per le OO.SS. di federarsi al fine della «*misurazione della consistenza associativa delle aggregazioni*» - originario comma 2, ora comma 3 - e «*dell'accertamento della rappresentatività*», secondo l'attuale comma 1), da porre in relazione con l'art. 2 lett A) del d.lgs. n. 195 del 1995 (secondo cui gli accordi sindacali - qui con riferimento alla Polizia di Stato - sono stipulati con i «*rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale ... individuate con decreto del Ministro ... in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale*»);

è anche vero che, in linea di principio, l'esercizio delle prerogative sindacali si coordina alla legittimazione acquisita di fatto per la partecipazione alle trattative collettive (lavoro privato) o con il raggiungimento delle quote di rappresentatività richieste dalle norme (lavoro pubblico privatizzato - art. 43 d. lgs. n. 165 del 2001, o non privatizzato - art. 2 d. lgs. n. 195 del 1995, nelle sue varie articolazioni); questa S.C. ha confermato tale linea di indirizzo, affermando il principio per cui «*il godimento delle prerogative sindacali sui luoghi di lavoro è conseguenza, secondo un principio comune all'ordinamento privatistico (art. 19 della l. n. 300 del 1970, quale integrato da Corte cost. 23 luglio 2013, n. 231) ed a quello pubblicistico (art. 42 del d.lgs. n. 165 del 2001), della partecipazione delle organizzazioni sindacali alle trattative per la stipula dei contratti collettivi da applicare presso le unità produttive o le strutture interessate*» (Cass. 24 luglio 2019, n. 20036; v. anche Cass. 11 marzo 2022, n. 8035);

el resto, tale assetto - rispetto al tema delle affissioni - è confermato dall'art. 25 della L. n. 300/1970 che assicura il diritto alle rappresentanze sindacali aziendali e quindi, con il collegamento all'art. 19 della medesima legge, quale conseguente alla citata pronuncia della Corte Costituzionale

alle OO.SS. che quanto meno abbiano partecipato ai negoziati per i contratti collettivi da applicare in azienda;

3.2

tutto ciò, in linea di principio, non è in discussione, anche per la comunanza rispetto ai vari settori dell'ordinamento sindacale e per la necessità di individuare parametri di base per l'esercizio delle diverse prerogative;

tuttavia, nel caso di specie, il testo normativo non consente di ritenere che il diritto spetti solo alla federazione e non anche alle singole OO.SS. che la compongono;

infatti, l'art. 92 cit. prevede, al primo comma che alle «*varie organizzazioni sindacali*» sia attribuito il diritto di affissione ed al secondo comma che a «*ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative*» sia attribuito l'uso di un locale; il raffronto tra i due commi evidenzia come la norma, mentre assicura alle OO.SS. maggiori un locale per l'esercizio dell'attività sindacale, per il diritto di affissione fa riferimento alle «*varie organizzazioni sindacali*»; la dizione, da intendere evidentemente in senso letterale anche per il rispetto dei diritti sindacali quali afferenti alla garanzia costituzionale della corrispondente libertà (art. 39 Cost.), non consente altra interpretazione se non quella che ogni OO.SS. che risulti effettivamente esistente ed operativa nel settore di interesse acquisisce quel diritto;

d'altra parte, la partecipazione ad una federazione indica di per sé l'esistenza di una organizzazione sindacalmente non indifferente e l'attribuzione del diritto alle "varie" OO.SS. significa che il loro unirsi in federazione non annulla il diritto di affissione in favore di ciascuna di esse; possono condividersi in linea generale - anche per i menzionati principi delineati da questa S.C. - i rilievi delle difese ministeriali secondo cui l'esercizio delle relazioni sindacali può essere pregiudicato da un'eccessiva frammentazione degli interlocutori;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 2.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 20.2.2024.

Il Presidente
dott. Caterina Marotta